

"Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"

DDL 1925/s

Audizione dell'ANCE

Presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica

1 settembre 2020

SOMMARIO

VALUTAZIONI GENERALI.....	3
VALUTAZIONI SULLE PRINCIPALI MISURE.....	6
LE MISURE IN MATERIA DI LAVORO.....	6
LE MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI.....	9
LE MISURE PER IL MERCATO PRIVATO DELLE COSTRUZIONI	12
LE MISURE FISCALI.....	12
PROPOSTE PER LE OPERE PUBBLICHE.....	18
ULTERIORI PROPOSTE IN MATERIA FISCALE	18
ULTERIORI PROPOSTE IN TEMA DI CITTA'	19
ULTERIORI PROPOSTE IN TEMA DI CREDITO	19

VALUTAZIONI GENERALI

*Nell'analizzare i contenuti del Dl Agosto l'Ance non può non rilevare che questo provvedimento così come tutti quelli finora emanati dal Governo in un'ottica di reazione alla durissima crisi che stiamo attraversando predilige l'individuazione di **micro interventi**, che seppur positivi **non possono incidere in modo rilevante e duraturo**.*

*Si tratta infatti anche in questo caso di una serie di misure che singolarmente valutiamo in gran parte positive, ma che non sono **sufficienti a dare una risposta concreta agli obiettivi, non più rimandabili, di crescita e sviluppo**.*

*Manca ancora una volta **una visione di futuro e di crescita** e ci si limita a **muovere qualche passo**. Troppo poco soprattutto **alla vigilia di una ripresa autunnale** che per ovvie ragioni si annuncia **avvolta nell'incertezza e nell'impossibilità di scommettere su una ripresa solida e duratura**.*

*Proprio ieri, infatti l'ISTAT ha rivisto al ribasso le stime sul Pil nel secondo trimestre di quest'anno, registrando una significativa flessione del 17,7% rispetto allo stesso periodo del 2019 e con **investimenti in costruzioni in calo di circa il 24% rispetto al secondo trimestre 2019**.*

*Un dato che conferma non solo l'incertezza economica generata dall'emergenza sanitaria, ma soprattutto la **limitata efficacia, in un'ottica di rilancio dell'economia, delle misure finora adottate, nonostante le ingenti risorse messe in campo: 105 miliardi da spendere nel 2020**, reperiti attraverso tre scostamenti di bilancio.*

*Di fatto, con il **Decreto Rilancio** di aprile, il Governo **non ha voluto affrontare** il tema della ripresa degli investimenti infrastrutturali, richiamando la necessità di operare prima una semplificazione delle regole che avrebbe dovuto trovare la soluzione ai problemi che affliggono la realizzazione delle opere pubbliche nel nostro Paese.*

*Né il **Decreto Semplificazioni**, attualmente in fase di conversione in Senato, **sembra rispettare le promesse fatte di rilancio e sblocco dell'economia** (totale deregolamentazione delle procedure di gara, senza alcun intervento incisivo sulle procedure a monte).*

*Ora il Decreto Agosto qualche elemento positivo in questo senso lo contiene grazie all'**anticipazione al triennio 2020-2022 di circa 4,4 miliardi di euro** destinati agli investimenti degli enti territoriali, **anche se con alcune farraginosità burocratiche che rischiano di limitarne gli effetti concreti**.*

*A queste risorse si aggiungono **nuovi stanziamenti per infrastrutture per 1.100 milioni di euro** tra il 2021 e il 2023.*

Ma le nuove risorse stanziare e quelle anticipate con il decreto, che rappresentano poco più del 10% degli stanziamenti pluriennali già previsti, appaiono troppo limitate per garantire il tanto atteso rilancio degli investimenti infrastrutturali, sempre evocato dal Governo, che di fatto si traduce in più scuole, ospedali, edifici pubblici, strade e manutenzione.

Eppure come già abbiamo evidenziato in più di un'occasione al Governo e al Presidente Conte **sono già disponibili 39 miliardi di euro per i cantieri e 2,8 miliardi per la progettazione** stanziati con le ultime leggi di bilancio che potrebbero essere usati subito!

Con riferimento alle altre misure del decreto, l'Ance valuta positivamente la **riapertura dei termini per consentire agli enti locali di accedere alle anticipazioni di liquidità, previste nel decreto Rilancio, per consentire il pagamento dei debiti arretrati della Pubblica Amministrazione.**

L'Ance ritiene tuttavia necessario fare in modo che gli enti locali **non possano sottrarsi da questa chiamata**, come è accaduto già a luglio quando a fronte di **8 mld disponibili ne sono stati richiesti meno di 800 mln.**

Sotto il **profilo fiscale**, il provvedimento contiene una serie di disposizioni positive, ancorché per la maggior parte di tipo emergenziale, che si aggiungono ai precedenti interventi normativi emanati a fronte dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Tuttavia, è **necessario introdurre alcuni correttivi su elementi critici che rischiano di divenire importanti ostacoli alla reale efficacia della misura agevolativa.**

In particolare, occorre:

- **estendere la platea dei soggetti che possono fruire dell'Ecobonus e del Sismabonus al 110%, consentendo l'applicabilità anche alle imprese che eseguono lavori agevolati su immobili di loro proprietà;**
- **rivedere la definizione di condominio adottata dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'applicabilità della detrazione potenziata al 110%, che punta a impedire gli interventi su abitazioni con un unico proprietario. Ciò limita fortemente l'impatto economico della misura e le potenzialità del provvedimento, come stimolo agli interventi di riqualificazione urbana e all'interesse pubblico di avviare un serio programma di risparmio energetico e di sicurezza del patrimonio edilizio esistente;**
- **eliminare il riferimento utilizzato dall'Agenzia delle Entrate alla "prevalente destinazione residenziale" per gli interventi sulle parti comuni condominiali, che limita fortemente il beneficio, specie per le unità immobiliari a destinazione non abitativa possedute da soggetti esercenti attività d'impresa;**

Con riferimento, infine, al **tema del lavoro**, si sottolinea nuovamente che prevalgono misure assistenziali su quelle strutturali seppure con alcuni segnali di maggiore attenzione verso le esigenze delle imprese.

Positive le agevolazioni contributive per le imprese che non ricorrono agli ulteriori ammortizzatori sociali. Ma questa premialità dovrebbe essere riconosciuta anche a quelle imprese che richiamano i propri lavoratori dalla cassa integrazione a zero ore per farli **lavorare a rotazione**, dato che la produttività delle imprese è drasticamente ridotta.

Occorre inoltre **preservare la specificità delle imprese delle costruzioni fortemente condizionato dalle singole commesse.** Impedire, in questa fase di emergenza epidemiologica, il licenziamento per fine cantiere laddove non si palesi, a breve, l'avvio di nuovi lavori, acutizza ulteriormente la gravità della crisi.

Per **favorire l'occupazione occorre favorire l'utilizzo dei contratti a termine**, stabilendo per un congruo periodo la loro più ampia liberalizzazione, al fine di supportare le imprese in un contesto **di difficile se non impossibile programmazione** dei livelli occupazionali a medio e lungo termine.

Per quanto riguarda inoltre gli incentivi **per favorire il lavoro nel Mezzogiorno** riteniamo queste misure **del tutto insufficienti** a dare una risposta efficace a un **problema strutturale di grande rilevanza nazionale** che certamente non può essere risolto con una **riduzione contributiva parziale e limitata nel tempo.** Un intervento efficace dovrebbe iniziare dalla concreta applicazione della clausola del 34% sugli investimenti.

Infine, sottolineiamo l'assenza nel decreto delle misure per il ristoro di tutti i **maggiori oneri, diretti e indiretti, connessi all'emergenza sanitaria**, ivi compresi quelli riconducibili all'adesione ai protocolli anticontagio che hanno generato una sottoproduzione del cantiere, che le imprese aspettano da mesi e che invece in tutti i principali Paesi europei sono già state adottate da tempo.

VALUTAZIONI SULLE PRINCIPALI MISURE

LE MISURE IN MATERIA DI LAVORO

**Nuovi
trattamenti di
cassa
integrazione
ordinaria,
assegno
ordinario e
cassa
integrazione in
deroga
(Art. 1)**

Senz'altro positiva la previsione per cui i datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane; inoltre, è previsto che per tali ulteriori settimane debba essere versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.

Tali misure andrebbero, però, affiancate a misure strutturali volte a prevedere una sostanziale riduzione del costo del lavoro, soprattutto in quei settori, quale quello dell'edilizia, caratterizzato da un elevato costo del lavoro. Andrebbe, ad esempio, prevista una riduzione dell'aliquota contributiva CIGO per gli operai edili, che potrebbe quantificarsi nella misura di equilibrio del 4,00% (dall'attuale 4,70%).

**Esonero dal
versamento dei
contributi
previdenziali
per aziende
che non
richiedono
trattamenti di
cassa
integrazione
(Art. 3)**

L'articolo disciplina, a determinate condizioni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, per le aziende private che non richiedono trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni.

Tale previsione, seppur positiva, dovrebbe però essere estesa anche alle imprese che, sebbene in difficoltà economiche ed organizzative, riprendono, pur parzialmente, la propria attività.

Andrebbero infatti premiate anche quelle realtà imprenditoriali in cui il ricorso agli ammortizzatori sociali è dovuto ad una stretta necessità organizzativa e in cui l'utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale con rotazione o riduzione di orario scatuisce dall'esigenza di rioccupare lavoratori considerati fungibili per le proprie competenze.

Diversamente, tale premialità andrebbe invece ad agevolare quelle imprese che, avendo già superato le difficoltà economiche e/o produttive legate all'emergenza epidemiologica, non hanno più alcun motivo per ricorrere agli ammortizzatori sociali.

**Disposizioni in
materia di
Fondo Nuove**

Viene potenziato il Fondo nuove competenze, triplicando le risorse stanziare e consentendo di dedicare una parte delle ore di lavoro alla formazione dei dipendenti senza diminuzione della retribuzione, favorendo percorsi di

Competenze ricollocazione dei lavoratori.

(Art. 4)

Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.

(Art. 5)

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato L'articolo prevede, fino al 31 dicembre prossimo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

(Art. 6)

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine L'articolo 8, comma 1, lettera a), apporta una serie di modifiche all'art. 93, comma 1, del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 (Decreto Rilancio) sui contratti a termine.

(Art.8)

Nel confermare la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine "senza causale" (in deroga all'articolo 21 del d. lgs n. 81/2015) ciò viene ora previsto per un periodo massimo di 12 mesi, ma sempre nel rispetto del principio della durata massima complessiva dei 24 mesi, e "per una sola volta".

Il rinnovo o la proroga "acausale" è possibile fino al 31 dicembre 2020. Sul punto si ritiene che tale previsione vada meglio esplicitata, al fine di chiarire che il suddetto termine sia riferito alla sottoscrizione della proroga o del rinnovo del contratto stesso, la cui durata potrebbe comunque estendersi al di là di tale termine..

L'abrogazione del comma 1 bis opera per il futuro e lascerebbe inalterata l'attuazione delle proroghe "automatiche" dei contratti a termine che fossero stati oggetto di sospensione (nei termini previsti dal comma 1 bis) e che fossero in essere fino al giorno 14 agosto 2020, ossia il giorno precedente l'entrata in vigore di tale norma abrogatrice.

Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

L'articolo 14 disciplina il "blocco" dei licenziamenti.

L'articolo in questione proroga fino al 31 dicembre 2020 il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

Il blocco non si applica - oltre che al personale già impiegato nell'appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore - anche nelle seguenti fattispecie:

(Art. 14)

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività

dell'impresa, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c.;

- ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo medesimo;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Al riguardo si ritiene necessario estendere tale esclusione anche alle interruzioni dei rapporti di lavoro legate alla chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni, stante la particolare natura che regola tale rapporto di lavoro.

Si tratta, infatti, di lavoratori che sono stati assunti per una commessa determinata e vengono licenziati per l'ultimazione della stessa, laddove l'impresa non abbia possibilità alcuna di ricollocarli entro un termine congruo in altri cantieri, ipotesi particolarmente presente in tale periodo di contrazione dell'attività produttiva.

**Agevolazione
contributiva per
l'occupazione in
aree
svantaggiate -
Decontribuzion
e Sud
(Art. 27)**

Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19, in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, è riconosciuto, per i lavoratori dipendenti, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione, concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, è soggetta all'autorizzazione della Commissione europea.

Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, saranno individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

Al riguardo, pur valutando positiva tale misura per i territori menzionati, si ritiene necessario però operare una riduzione del costo del lavoro per tutte le imprese, a prescindere dalla loro ubicazione territoriale.

LE MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (Art. 39)

La norma prevede un incremento del Fondo istituito dall'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 1,22 miliardi di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

L'incremento è finalizzato a garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19 e porta la dotazione complessiva del Fondo a 4,97 miliardi, di cui 4,02 a favore dei Comuni e 950 milioni a beneficio di Province e Città Metropolitane.

Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome (Art. 41)

Analogamente, l'articolo 41 prevede l'incremento di 2,8 miliardi della dotazione del Fondo destinato alle regioni e alle province autonome per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'Ance valuta positivamente le due disposizioni ma occorrerà attendere la ripartizione dei fondi per capire l'ammontare di risorse che verranno destinate agli investimenti infrastrutturali.

Incremento risorse per progettazione Enti locali (Art. 45)

L'anticipo delle risorse (600 milioni di euro nel biennio 2020-2021) relative al **Fondo progettazione enti locali**, di cui alla Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 50 L. n. 160/2019), va nella direzione auspicata dall'Ance che ha più volte evidenziato l'esigenza di incrementare le risorse previste per la prima annualità del Fondo, pari a soli 85 milioni di euro, al fine di finanziare fin da subito tutte le richieste di contributo pervenute dagli enti, pari a circa 1 miliardo di euro, e aumentare la platea di progetti da appaltare nei prossimi mesi.

Attraverso le modifiche apportate, le risorse per il biennio 2020-2021 che finanzieranno le richieste di contributo pervenute per annualità 2020 ammontano a 813 milioni di euro.

Al fine di dare uno slancio effettivo agli investimenti degli enti locali sarebbe opportuno da parte del legislatore **un ulteriore sforzo per anticipare maggiori risorse rispetto ai 2,8 miliardi di euro complessivamente stanziati per il Fondo progettazione enti locali per gli anni 2020-2031.**

Per facilitare tale operazione di anticipo di risorse l'Ance propone **l'attivazione di mutui CDP/BEI** secondo un meccanismo già adottato per l'edilizia scolastica e previsto normativamente con riferimento ai maxi fondi per lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituiti nelle ultime leggi di bilancio ((L. 232/2016, art. 1, comma 140 e Legge 145/2018, art. 1, comma 98).

Messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali (Art. 46)

L'articolo 46 apporta delle modifiche alle norme della legge di bilancio 2019 (art. 1 commi 139-148 L. n. 145/2018) relative all'assegnazione di **contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, per un importo complessivo di 8.800 milioni di euro per il periodo 2021-2034.

Le modifiche apportate consentono un'anticipazione delle risorse previste per gli anni 2031-2034, per un importo complessivo di **2.650 milioni di euro**,

che vengono assegnate per 900 milioni di euro per l'anno 2021 e per 1.750 milioni di euro per l'anno 2022.

La norma dispone, inoltre, che le risorse anticipate siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021.

In generale, la scelta di anticipare le risorse pluriennali già stanziata va nel senso auspicato dall'Ance con il cosiddetto "Piano Italia", il grande piano di investimenti territoriali, che l'Associazione propone di finanziare attraverso la creazione di un mega fondo che permetta l'utilizzo immediato delle risorse pluriennali già stanziata dalle ultime leggi di bilancio (39 miliardi di euro) ma, ancora oggi, inutilizzate e frammentate in molti programmi di spesa.

Sarebbe opportuno:

- **aumentare l'ammontare delle risorse anticipate attraverso l'attivazione di mutui CDP/BEI** secondo un meccanismo già adottato per l'edilizia scolastica e previsto normativamente con riferimento ai maxi fondi per lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituiti nelle ultime leggi di bilancio ((L. 232/2016, art. 1, comma 140 e Legge 145/2018, art. 1, comma 98);
- **ricondere i molteplici programmi di investimento che interessano gli enti locali ad un unico meccanismo di spesa analogo a quello previsto per il Piano di investimenti per i comuni** (cosiddetto "Piano Spagnolo") che ha conseguito nel 2019 buoni risultati grazie a procedure semplificate e termini perentori per l'assegnazione delle risorse e l'avvio dei lavori.

Incremento risorse per piccole opere (Art. 47)

L'articolo 47 **incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate per il 2021 nell'ambito del Piano di investimenti per i comuni** (cosiddetto "Piano Spagnolo") previsto all'articolo 1 commi 29-37 della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) che ha stanziato 500 milioni annui per gli anni 2020-2024, da destinare a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

L'Ance pur apprezzando la scelta di prevedere un rifinanziamento del Piano di investimenti per i comuni (cosiddetto "Piano Spagnolo"), propone, come evidenziato nel commento precedente, di prevedere un anticipo delle già risorse previste e di estendere le procedure previste per il programma di investimenti comunali a tutti i molteplici programmi di spesa che interessano gli enti territoriali (cfr. proposta Ance Piano Italia).

Interventi in materia di edilizia scolastica (Art. 48)

Anche l'articolo 48 prevede una rimodulazione di risorse già stanziata. Si tratta dell'autorizzazione di spesa prevista dalla Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 63, Legge n. 160/2019) per gli anni 2020-2034 relativa ad interventi di **manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane**. In particolare, la norma anticipa al periodo 2021-2024 le risorse previste per il periodo 2030-2034, pari a **1.125 milioni di euro**.

Pertanto, l'importo complessivo dell'autorizzazione di spesa rimane invariato e pari a 3.105 milioni di euro mentre si incrementano di 1.125 milioni le risorse disponibili per gli anni dal 2021 al 2024, riducendo l'arco temporale di

operatività della stessa autorizzazione di spesa, ora riferito al periodo 2020-2029.

Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane (Art. 49)

Positiva è la previsione di risorse aggiuntive **(200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023) da destinare alla messa in sicurezza dei ponti e viadotti, di province e città metropolitane**, esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Suscita, tuttavia, qualche perplessità la previsione di un ulteriore programma di spesa, in capo al Ministero delle infrastrutture, che va ad aggiungersi agli ulteriori programmi già previsti contribuendo ad alimentare la complessità nella gestione dei fondi da parte degli enti territoriali.

Piccole opere e interventi contro l'inquinamento (Art. 51)

L'Ance valuta positivamente lo spostamento di competenze e delle relative risorse, già iscritte in bilancio a legislazione vigente, dall'anno 2021, dal MISE al Ministero dell'Interno, con riferimento al Piano investimenti piccoli comuni, e dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con riferimento ad interventi contro l'inquinamento.

In particolare, vengono stabilizzati i contributi a favore dei piccoli comuni (inferiori a 1.000 abitanti), gestiti dal Ministero dell'interno, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA (Art. 55)

L'Ance valuta positivamente la **riapertura dei termini per consentire agli enti locali di accedere alle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della Pubblica Amministrazione** prevista dall'art.116 del decreto-legge n.34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio).

Le anticipazioni possono essere chieste dagli enti locali tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 e sono concesse entro il 23 ottobre 2020.

Le richieste possono essere avanzate esclusivamente dagli enti locali che non abbiano già ottenuto anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art.116 del D.L. n.34 del 2020.

I tempi particolarmente ristretti definiti nel decreto Rilancio, uniti alle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria, possono spiegare un limitato ricorso a tale misura da parte degli enti locali che ha reso necessaria l'apertura di una nuova finestra.

Si tratta di un'importante iniezione di liquidità, pari a 8 miliardi di euro, al lordo delle richieste già pervenute di cui non si conosce l'ammontare, di cui potranno beneficiare, per una quota importante, le imprese di costruzioni vittime dei ritardati pagamenti delle PA.

Per sfruttare al meglio tale opportunità **l'Ance propone di introdurre uno specifico obbligo ad accedere all'anticipazione di liquidità per gli enti locali debitori in possesso dei requisiti previsti.**

LE MISURE PER IL MERCATO PRIVATO DELLE COSTRUZIONI

Superbonus 110% - Semplificazione assemblee condominiali La norma, integrando l'art. 119 del Decreto Legge 34/2020 (cd. Decreto rilancio) sull'Eco-Sisma-bonus al 110%, introduce una disciplina speciale per l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale degli interventi che possono beneficiare di questo particolare bonus, al fine di agevolarne la realizzazione.

(Art. 63) In tali casi, infatti, è sufficiente che l'assemblea condominiale deliberi, indipendentemente dal fatto che si tratti di **prima o seconda convocazione**, con la **maggioranza degli intervenuti** che rappresenti almeno **un terzo** del valore dell'edificio.

Viene, in altri termini, introdotta una deroga a quanto previsto dagli articoli 1120 e 1136 del codice civile, nonché dalla legge 10/1991 sul risparmio energetico, in termini di maggioranze e quorum necessari per l'approvazione dell'esecuzione di interventi, nell'ambito dei condomini e per assimilazione anche delle comunioni, qualora il condominio non fosse stato costituito.

Valutazione Positiva, in quanto, accogliendo un'istanza da tempo promossa dall'Ance, semplifica ed agevola l'approvazione e quindi la realizzazione degli interventi soggetti al cd. Eco-Sisma Bonus e sicuramente riduce anche il cronoprogramma decisionale da attuare nelle varie assemblee.

In tale logica, Ance auspica che, in sede di conversione in legge, possa essere introdotta anche una norma volta a consentire e disciplinare le modalità di svolgimento delle assemblee anche in forma telematica. Ciò, sia con l'obiettivo di facilitare e rendere meno oneroso per tutti i partecipanti lo svolgimento delle assemblee in presenza vista la necessità, comunque, di dover assicurare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza necessarie per evitare gli assembramenti, sia, più in generale, per introdurre un meccanismo di semplificazione che possa agevolare la più ampia partecipazione, e, quindi, il raggiungimento dei quorum per la validità dell'assemblea. Una simile previsione potrebbe peraltro favorire anche i proprietari di seconde case.

LE MISURE FISCALI

Misure urgenti per il settore turistico Viene prorogato, anche al mese di giugno 2020, il credito di imposta "locazione" introdotto dall'art. 28 del DL 34/2020 convertito con la legge 77/2020 (credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di impresa e di lavoro autonomo).

(Art. 77)

In sostanza, con la modifica, si stabilisce che il periodo da prendere in considerazione per la determinazione dell'agevolazione comprende, oltre ai mesi di marzo, aprile e maggio, anche il mese di giugno. Solo per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il periodo da prendere in considerazione comprende anche il mese di luglio.

Come noto, si tratta del **credito d'imposta** nella misura del **60% dell'importo mensile del canone di locazione**, leasing o concessione, e **relativo immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento

dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta viene **riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:**

- con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
- che **abbiano subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento (ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno, ai quali è riferita l'agevolazione) **di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (per le strutture alberghiere tale requisito non è richiesto).

La medesima agevolazione **spetta nella misura del 30%** dei relativi canoni **in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il **credito d'imposta spetta** anche agli **enti non commerciali**.

Circa le **modalità di utilizzo**, viene previsto che il medesimo credito può essere **utilizzato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, **o in compensazione tramite Modello F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni** (senza applicazione dei limiti di importo previsti per la compensazione dei crediti d'imposta). **Viene, altresì, prevista la cessione del credito d'imposta a terzi**, tenuto conto del richiamo alla presente norma tra quelle elencate all'art.122, che dispone la cedibilità dei crediti d'imposta ammessi a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Valutazione

La valutazione risulta positiva per quel che riguarda la proroga del beneficio al mese di giugno 2020.

Tuttavia, non è stato rivisto il criterio di accesso all'agevolazione, che continua a destare perplessità.

Infatti, il riconoscimento del bonus si basa su un meccanismo di verifica della perdita di liquidità dell'impresa (un mero confronto dei livelli di fatturato e compensi mensili conseguiti nel presente periodo d'imposta rispetto a quelli conseguiti nel periodo d'imposta precedente), non affatto idoneo a rappresentare genericamente la perdita di liquidità subita da tutti i settori produttivi, e ancor più inadeguato per le imprese del settore edile.

Lo stesso problema si presenta con riferimento alla rimodulazione dei termini dei versamenti fiscali e previdenziali in scadenza 16 settembre 2020 (nelle modalità stabilite dal medesimo D.L 104/2020) che richiedono una riduzione del fatturato del 33% e che rischia di tener fuori molte delle imprese del settore delle costruzioni che non hanno flussi di fatturato costante mensili.

Le imprese del settore delle costruzioni, infatti, si caratterizzano per una struttura patrimoniale, una dinamica finanziaria e soprattutto una redditività

del tutto peculiari, non facilmente raffrontabili con i più diffusi indici e flussi finanziari e/o reddituali.

Pertanto, una fatturazione mensile nei mesi da marzo a giugno 2020 può corrispondere a lavori già eseguiti nel 2019 e non è assolutamente indicativa di mancata perdita di liquidità per il soggetto economico, a causa dell'emergenza. Men che mai di somme effettivamente incassate, tenuto conto che l'effetto principale della crisi è proprio il blocco dei pagamenti dei corrispettivi, sia nel comparto privato quanto nel comparto pubblico.

Vanno, quindi, considerati parametri specifici per l'esatta individuazione della crisi di liquidità che le imprese di costruzioni subiscono, al fine di scongiurare a tutti i costi una restrizione della platea dei contribuenti beneficiari di dette misure agevolative.

A tal proposito, in un'ottica di semplificazione della stessa norma, si propone di inserire come variabile d'accesso al credito d'imposta per l'affitto il confronto fra il fatturato registrato nel periodo 2020 di blocco totale o parziale delle attività, stimato mese per mese, confrontato con un valore corrispondente al fatturato medio mensile registrato nel 2019.

Laddove questa diminuzione sia almeno pari al 50%, sarà riconosciuto all'impresa la suddetta agevolazione.

**Interventi
finanziari di
emergenza nel
settore cultura
(Art. 80)**

Con una modifica del comma 15-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 (Rilancio) convertito con legge 77/2020, **viene estesa la detrazione potenziata al 110% - cd. Superbonus alle dimore storiche accatastate in categoria A9** (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano **aperte al pubblico**.

Valutazione

Tale estensione dell'ambito applicativo della detrazione potenziata appare positiva. Tuttavia, **occorre prevedere l'applicabilità dei bonus potenziati al 110% anche per le unità immobiliari accatastate nella categoria A1** (abitazioni di tipo signorile) che si trovino all'interno di condomini.

Tale limitazione, infatti, appare ingiustificata, stante l'obiettivo della completa riqualificazione energetica ed antisismica di interi fabbricati.

Tra l'altro, non è stato espressamente chiarito se in presenza, in un condominio, di un'unità A1, in ogni caso il beneficio del 110% compete in ogni caso anche per i millesimi riferiti a tale unità, nell'ipotesi di intervento "trainante" sulle parti comuni (ad es. cappotto o sostituzione dell'impianto di riscaldamento, o intervento antisismico).

Inoltre, occorre intervenire su ulteriori criticità introdotte da alcune restrittive interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei primi chiarimenti forniti sulle modalità applicative del cd. Superbonus al 110% (Circolare. 24/E/2020). Si tratta, in particolare,

- di **rivedere la definizione di condominio** in base alla quale, contraddicendo il proprio precedente orientamento (cfr. da ultimo la C.M. 19/E/2020), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che si configura un "condominio" in presenza di una pluralità di proprietari delle diverse unità immobiliari che compongono l'edificio (cd. criterio

civilistico).

Occorre, invece, che sia riconfermata la precedente interpretazione, in base alla quale **l'applicabilità dei benefici fiscali** per il recupero edilizio era stata riconosciuta, in generale, **in presenza di un unico proprietario delle diverse unità immobiliari distintamente accatastate, in relazione alle quali siano configurabili delle "parti comuni"** (cd. criterio oggettivo);

- **di eliminare il riferimento utilizzato dall'Agenzia delle Entrate alla "prevalente destinazione residenziale"** per gli interventi sulle parti comuni condominiali, che limita fortemente il beneficio, specie in caso di spese sostenute dai proprietari di unità immobiliari a destinazione non abitativa esercenti attività d'impresa, che non trova riscontro nel dettato normativo e che, in presenza di interventi condominiali, può bloccare il via libera all'esecuzione dei lavori. In particolare, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, l'Amministrazione finanziaria precisa che il proprietario delle unità non residenziali (ad es. strumentali o merce) può usufruire del Superbonus per le spese sostenute sulle parti comuni unicamente se la superficie complessiva delle unità abitative dell'edificio è superiore al 50%, in base ad un criterio di "prevalenza" nella destinazione residenziale del fabbricato.

Occorre, quindi, eliminare tale limitazione, e consentire la fruibilità del beneficio a prescindere dal numero delle unità residenziali presenti nell'edificio.

**Ulteriore
rateizzazione
dei versamenti
sospesi**

(Art. 97)

Si stabilisce che i **versamenti in scadenza al 16 settembre** ai sensi degli articoli 126 e 127 del DL 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, **possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:**

- **per il primo 50% delle somme in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o, mediante **rateizzazione, con un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.**
- **per il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.**

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si ricorda che la suddetta proroga riguarda i seguenti versamenti:

- ritenute, dei contributi e dell'IVA relativi al mese di aprile e di maggio 2020, sospesi dal DL 23/2020 per i soggetti che, nei mesi di marzo ed aprile 2020 hanno registrato un calo di fatturato del 33% (o del 50% per quelli con ricavi superiori a 50 mln di euro) rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. (cfr. art.126, co.1 del D.L. 34/2020 e art.18, co.1-6, del DL 23/2020);
- ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni,

non operate dai sostituti d'imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro (cfr. art.126, co.2, del DL 34/2020 ed art.19 del DL 23/2020);

- scaduti a marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, contributi e IVA per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro. (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020);
- IVA scaduti a marzo 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (cfr. art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020);
- delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi assicurativi per i soggetti residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale nei Comuni della cd. "zona rossa originaria" (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020 e Decreto del MEF 24 febbraio 2020);
- a favore di determinate filiere produttive (art.61 del DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (art.127, co.1, lett.a, del medesimo DL 34/2020).

Valutazione

Positiva.

Proroga secondo acconto ISA (Art.98)

Per i **contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA** e i **contribuenti che adottano regimi forfetari** è **prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, dovuto **per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**.

Tale disposizione si applica **solo a favore dei contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Valutazione

Positiva.

Proroga riscossione coattiva (Art. 99)

Viene differito dal 31 agosto al **15 ottobre 2020** il termine di **sospensione del versamento** di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione, dei piani di dilazione, degli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. (cfr. art. 68, commi 1 e 2-ter, DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, e art. 152, comma 1, DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020).

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza **dall'8 marzo al 15 ottobre 2020** che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza

del periodo di sospensione e, dunque, entro il **30 novembre 2020**.

Valutazione

Positiva.

**Rivalutazione
generale dei
beni d'impresa
e delle
partecipazioni
2020**

(Art.110)

L'articolo introduce una nuova rivalutazione dei **beni di impresa** (ad esclusione degli "immobili merce"), **e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019** a favore delle società di capitali e agli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali¹.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante il pagamento di **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, pari al 10%**.

Il **maggior valore attribuito** ai beni ed alle partecipazioni **può essere riconosciuto** a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita **mediante il versamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP **nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, in 3 rate di pari importo**, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (in via ordinaria, 30 giugno) relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il medesimo versamento relativo ai periodi d'imposta successivi.

Ciò a differenza di quanto previsto ai fini della precedente rivalutazione, stabilita dal D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità), che prevedeva due aliquote distinte per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (rispettivamente pari al 12% e al 10%).

La **rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020)**, può essere **effettuata distintamente per ciascun bene** (e non per categorie omogenee) e **deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa**.

Valutazione

Positiva.

¹ Cfr. Si ricorda che da ultimo la rivalutazione dei beni di impresa era stata prevista dall'art. 12-ter del n. 23/2020 convertito con modifiche dalla legge 40/2020.

PROPOSTE PER LE OPERE PUBBLICHE

L'emergenza derivante dalla pandemia del **Covid-19** ha comportato, tra le altre cose, un **significativo aumento dei costi per le imprese edili**, legati sia al periodo di chiusura delle attività (durante il quale, a fronte di spese correnti per il mantenimento dei mezzi di produzione e per il pagamento degli stipendi dei dipendenti, non vi sono stati guadagni), sia alla necessaria attuazione, nel periodo di riapertura, dei protocolli di sicurezza e delle misure per il contenimento del virus.

Al fine di indennizzare le imprese delle perdite economiche subite, il **DL Semplificazioni** (attualmente in conversione) ha previsto che *"sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi" (art. 8, comma 4, lett. b).*

Pur considerando positiva la decisione del Governo di prevedere, nei termini suddetti, il rimborso dei maggiori costi derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento COVID-19, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante, **l'ANCE aveva già segnalato la necessità di integrare tale disposizione prevedendo un rimborso di portata più generale.**

In particolare, si ritiene che per i lavori, pubblici e privati, in corso di esecuzione, nell'ottica di evitare il collasso delle imprese di costruzioni, la norma andrebbe completata prevedendo il pagamento di **tutti i maggiori oneri, diretti e indiretti**, connessi all'emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus COVID-19, ivi inclusi quelli riconducibili all'adesione ai protocolli sanitari siglati in funzione anticontagio, che hanno generato una sottoproduzione del cantiere.

Questa appare l'unica strada percorribile se si vuole evitare che la già precaria stabilità finanziaria di molte imprese del settore venga definitivamente minata da un evento negativo straordinario e ad esse non imputabile, come è l'emergenza sanitaria in atto.

ULTERIORI PROPOSTE IN MATERIA FISCALE

Con riferimento all'ambito applicativo della detrazione potenziata al 110% - cd. *Superbonus* appare prioritario:

- **estendere l'applicabilità dei bonus potenziati al 110% anche per le unità immobiliari accatastate nella categoria A1** (abitazioni di tipo signorile) che si trovino all'interno di condomini. Tale limitazione, infatti, potrebbe compromettere l'applicabilità del beneficio per interventi su interi edifici;
- **rivedere la definizione di condominio** adottata dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.24/E/2020 ai fini dell'applicabilità della detrazione potenziata al 110%, in base alla quale si

configura un “condominio” in presenza di una pluralità di proprietari delle diverse unità immobiliari che compongono l’edificio (cd. criterio civilistico);

- ***eliminare il riferimento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate alla “prevalente destinazione residenziale” per gli interventi sulle parti comuni condominiali, che limita fortemente il beneficio, specie per le spese sostenute sulle parti comuni da soggetti esercenti attività d’impresa titolari di unità a destinazione non abitativa;***
- ***estendere la platea dei soggetti che possono fruire dell’Ecobonus e del Sismabonus al 110%, consentendo l’applicabilità anche alle imprese che eseguono lavori agevolati su immobili di loro proprietà, visto che obiettivo ultimo della misura è quello di rilanciare l’economia nazionale, incrementando le attività nel comparto “trainante” del recupero energetico ed antisismico del patrimonio edilizio, con ricadute positive sull’intera collettività. Per questo, si dovrebbe comunque prescindere dall’aspetto soggettivo, legato alla proprietà degli immobili oggetto dei lavori.***

ULTERIORI PROPOSTE IN TEMA DI CITTA’

In analogia con quanto effettuato dall’articolo 50 del decreto legge che ha aggiornato i termini per il riparto delle risorse stanziare per gli investimenti dei comuni in progetti di rigenerazione urbana ai sensi della Legge di bilancio per il 2020 (Legge 160/2019, art. 1, commi 42 e 43) e considerato il forte ritardo sui tempi previsti, sarebbe opportuno intervenire anche sul Piano rinascita urbana ugualmente istituito dalla Legge 160/2019 (art. 1, commi 437-443).

Al momento non è stato ancora emanato dal Ministero delle Infrastrutture il Decreto (previsto entro il 29 febbraio 2020) contenente i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte di progetto da parte degli enti territoriali (Regioni, Città metropolitane e comuni) e, pertanto, appare necessaria una modifica normativa che incida sia sui tempi del Piano accelerandoli e rendendoli perentori, sia sulle risorse stanziare provvedendo ad una rimodulazione delle stesse a partire dal 2021.

Si ricorda che per l’attuazione del Piano - finalizzato alla riduzione del disagio abitativo e alla riqualificazione e incremento del patrimonio di edilizia residenziale sociale, “in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo” – è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, un fondo apposito con una dotazione complessiva pari **a 853,81 milioni/€ in 14 anni dal 2020 al 2033.**

ULTERIORI PROPOSTE IN TEMA DI CREDITO

L’Ance considera favorevolmente la proroga della moratoria dei crediti ex art. 56 del DL Cura Italia: l’art. 65 consente di spostare automaticamente la scadenza delle misure di sospensione dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Per le imprese significa una boccata d’ossigeno importante in questo momento di estrema difficoltà.

Per consentire un migliore accesso al credito delle PMI, sarebbe opportuno consentire di **allungare fino a 120 mesi i piani di restituzione dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI fino a 800.000 euro**, previsti dall’articolo 13 comma 1 lettera n) del DL Liquidità (D.L. n. 23 del 8 aprile 2020).

Questo allungamento dei piani d'ammortamento è già avvenuto per i prestiti fino a 30.000 euro con risultati molto interessanti.

Prevedere la scadenza dei 120 mesi anche per i prestiti di importo maggiore consentirebbe alle imprese di costruzioni di sfruttare l'ampia copertura della garanzia (fino al 100% con la cogaranzia dei Confidi) per finanziare gli investimenti a media-lunga scadenza come sono gli interventi di sviluppo immobiliare.